

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 4330 del 16/07/2024 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno assentita a Q Energie S.r.l.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4330 del 16/07/2024; Codice Univoco: TO-A-11027

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

1. di assentire a Q Energie S.r.l. - C.F./P.IVA n. 03771960048 - con sede legale in Peveragno (CN), Via IV Novembre n. 5 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno in misura di litri/sec massimi 34.000 l/s e medi 16.985 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,39 la potenza nominale media di kW 399, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 15/7/2024 rep. n. 81 del 15/7/2024, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo,aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Comune di Collegno), secondo le quote ad essi spettanti come stabilite nell'ambito del riparto approvato dal Comune di Collegno con D.G.C. n. 58 del 28/2/2024, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. che il canone e i sovracanonici di cui ai punti precedenti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli

specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
9. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;11.di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e dalla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15/7/2024

(... *omissis* ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nel provvedimento finale e relativi allegati con cui sarà espressa la compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi degli artt. n. 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi siano essi rivolti a qualsivoglia uso della risorsa idrica e anche in considerazione delle priorità d'uso della risorsa sancite a norma di legge. In particolare, trattandosi di derivazione d'acqua da attuarsi presso l'esistente traversa propria della derivazione ad uso energetico alla data odierna in capo alla Soc. Antaeus S.S. (*n. pr. 155/27*) e che, pertanto, si avvale di opere di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una specifica Convenzione di Couso datata 29/4/2024 e sottoscritta ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. dai due soggetti interessati, contenente norme e comportamenti generali di buon uso e couso della traversa e delle rispettive opere, il cui mancato rispetto, durante l'intera durata della concessione, può costituire motivo di decadenza della concessione stessa. Il concessionario si obbliga inoltre a rilasciare alla preesistente derivazione ad uso energetico (*n. pr. 155/27*) la relativa competenza in ogni condizione di deflusso e per tutta la durata della relativa concessione. Il concessionario si obbliga altresì a realizzare l'adeguamento ed il ripristino di tutte le opere di cui al progetto all'art. 4 utili a garantire la corretta alimentazione di detta derivazione, mettendo a disposizione del titolare dell'utenza idroelettrica preesistente (*n. pr. 155/27*) la gestione degli eventuali nuovi organi di prelievo/regolazione in tutti i casi di necessità in relazione ai rispettivi diritti d'uso della risorsa e, ove ritenuto necessario sulla base della valutazioni della competente Amministrazione, ad adeguare le proprie opere in funzione dei termini di

concessione della derivazione *n. pr. 155/27* così come stabiliti a seguito dell'eventuale relativa istruttoria di rinnovo/variante. Per tutto quanto concernente la realizzazione delle nuove opere e l'adeguamento dei manufatti esistenti, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, il concessionario dovrà mettersi in contatto con il titolare dell'utenza idroelettrica (*n. pr. 155/27*) al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro.

Il progetto esecutivo relativo alla totalità delle opere dovrà essere sottoposto all'esame dell'Ufficio Operativo A.I.Po di Torino per verificare il pieno recepimento delle prescrizioni di cui al parere favorevole rilasciato da A.I.Po con prot. n. 16902 del 13/6/2024 che si intende ivi integralmente richiamato. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio A.I.Po di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Il Concessionario ha l'obbligo di presidiare e monitorare costantemente la traversa, in particolare in occasione di possibili eventi di piena, verificando l'effettivo e regolare abbattimento dello sbarramento, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, se del caso interfacciandosi con i referenti del Piano di Protezione Civile Comunale. Tutte le manovre di invaso e svaso del bacino a monte della traversa di presa dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua e durante i periodi di non funzionamento dell'impianto lo sbarramento mobile dovrà essere completamente abbattuto. Qualunque eventuale danno a persone o a cose ascrivibile all'impianto idroelettrico ovvero alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del Concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo indenne l'A.I.Po e la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti medesimi prima dell'attivazione dell'impianto e contestualmente alla comunicazione di fine lavori, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo dei livelli idrici e della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il Concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta, portata derivata e livello idrico corrispondente (a monte dello sbarramento) visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti tratti dalle opere in alveo dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-11027). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 11 - RILASCIO

Trattandosi di utilizzo di acqua ad uso energetico attuato anche mediante una turbina collocata strettamente nel corpo traversa, ed in cui la continuità idraulica è assicurata da una apposita scala di risalita per l'ittiofauna, non trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria esperita il Concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno ed a garanzia del movimento della fauna ittica nelle due direzioni e nelle diverse condizioni idrologiche, nonché a favore di un

migliore inserimento paesaggistico dell'impianto, la portata istantanea minima calcolata complessivamente pari a 1.775 l/s, valore costituito dalla sommatoria delle componenti di cui al successivo art. 12.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata in arrivo istantanea disponibile risulti uguale o inferiore a 1.775 l/s.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari ovvero per effetto dell'entrata in vigore di nuovi o differenti disposti normativi concernenti alla specifica tipologia di installazione.

Art. 12 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DELLA PORTATA MINIMA

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo della portata minima stabilita con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato di cui all'art. 4. L'autorità concedente potrà richiedere l'installazione di specifici dispositivi di misura della stessa qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.

La portata minima di cui all'art. 11 sarà ripartita tra: portata sfiorata dal sopralzo gonfiabile sul cui ciglio dovrà essere garantito costantemente un battente minimo di 3 cm al fine di consentire un rilascio almeno pari a circa 395 l/s; portata sfiorata in corrispondenza delle due paratoie a ventola poste in corrispondenza delle turbine sul cui ciglio dovrà essere garantito costantemente un battente minimo di 3 cm al fine di consentire un rilascio complessivo almeno pari a 103 l/s; portata transitante in corrispondenza del passaggio artificiale per l'ittiofauna pari a 496 l/s (Q_{PAI}); portata defluente attraverso la condotta interrata in adiacenza al passaggio medesimo con funzione attrattiva per l'ittiofauna pari a 781 l/s. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti. In adiacenza alla sezione di ingresso di monte del passaggio principale per l'ittiofauna, in posizione visibile, dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi alla concessione e degli obblighi di rilascio nonché un'asta idrometrica tarata per la lettura da parte di un pubblico non specialistico del valore di portata di funzionamento del passaggio in modo da consentirne un'immediata verifica: l'asta dovrà quindi evidenziare la tacca relativa al predetto valore di Q_{PAI} accanto alla quale dovrà essere posta la dicitura " Q_{PAI} " entrambe di colore rosso e realizzati con modalità idonea a perdurare nel tempo (incisione con verniciatura con caratteristiche di durabilità idonee al contesto). La presente asta dovrà quindi riportare un'indicazione di portata rilasciata e non una misura di battente idrico.

Art. 13 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio della Q_{PAI} . Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della Q_{PAI} e della velocità massima della corrente. La continuità fluviale dovrà essere garantita in tutte le condizioni idrologiche e di funzionamento dell'impianto e anche in presenza di sopralzo gonfiabile abbattuto.

(... *omissis* ...)"